Lâ??uccisione con crudeltÃ del proprio animale legittima il proprietario alla costituzione di parte civile

Descrizione

La Corte di Cassazione enuncia tale principio in una recente sentenza, emessa in data 15 settembre 2023, con cui rigetta la tesi del ricorrente, secondo la quale non sarebbe possibile la costituzione di parte civile del proprietario dellâ??animale ucciso nellâ??ipotesi del reato di cui allâ??art. 544 c.p. (uccisione con crudeltÃ e senza necessitÃ), in quanto tale condotta sarebbe posta, non contro la proprietÃ , ma per un sentimento negativo verso gli animali. La costituzione di parte civile -sempre per il ricorrente- sarebbe possibile solo nel caso -meno grave- di cui allâ??art. 638 c.p. (uccisione o danneggiamento di animali altrui). Tesi certo originale ed incomprensibile in quanto priverebbe del diritto al risarcimento del danno il proprietario proprio nei casi in cui la condotta del responsabile Ã¨ piÃ¹ odiosa stante lâ??uso della crudeltÃ e/o della semplice gratuitÃ .

La Corte -a tale proposito- correttamente precisa che: â??*il delitto di uccisione di animali di cui allâ??art. 544 bis c.p. assorbe anche il disvalore eventualmente derivante dallâ??essere lâ??animale di proprietÃ altrui;* ***il proprietario, pertanto, siccome titolare di una situazione giuridica soggettiva attiva riconosciuta e tutelata dallâ??ordinamento e lesa dallâ??azione del reo, Ã¨ certamente titolato a costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da reato***â??.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione
29 Ott 2023